



Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

REGOLAMENTO CONCERNENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE CON FINALITÀ CULTURALI O STRETTAMENTE CONNESSI AL PERCORSO FORMATIVO, I CORSI DI LINGUA, VIAGGI RELATIVI A SCAMBI INTERNAZIONALI E VIAGGI CON FINALITÀ DI ORIENTAMENTO

Art. 1. Premessa e finalità

Il Liceo Statale "C. Lorenzini" promuove i viaggi d'istruzione con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo, i corsi di lingua e i viaggi relativi a scambi internazionali e viaggi con finalità di orientamento, come momenti educativi di crescita culturale, della personalità; tali attività sono parte integrante della programmazione didattica di maturazione civica degli studenti e delle studentesse, come esperienza di apprendimento e di crescita di ciascuna classe, sono inserite a pieno titolo nel P.T.O.F. e sono da considerarsi a tutti gli effetti come vere e proprie attività complementari delle discipline curricolari e dell'offerta formativa dell'Istituto.

Art. 2. Tipologia dei viaggi, delle visite e delle uscite

Le tipologie dei viaggi, come identificate dalle normative di settore (D.Lgs 36/2023, modificato dal D.Lgs 209/2024; L.127/2025; nota del 24 settembre 2025), delle visite e delle uscite sono da intendersi come segue:

1. Corsi di lingua - viaggi con finalità di apprendimento linguistico con attestazione corso di lingua
2. Viaggi di istruzione con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo (connessi all'attività didattica ed educativa)
3. Viaggi relativi a scambi internazionali
4. Viaggi con finalità di orientamento rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una breve descrizione per ogni tipologia di viaggio sopra indicato:

I corsi di lingua, con finalità di apprendimento linguistico, sono i viaggi che coniugano l'aspetto culturale con quello linguistico, prevedendo oltre al soggiorno in un Paese dell'Unione Europea, anche un corso di L2 con attestazione finale.

I viaggi di istruzione con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo sono quelli che tendono a promuovere negli studenti una migliore conoscenza degli aspetti culturali, artistici, paesaggistici e monumentali del loro paese e di altri paesi dell'Unione

Europea. Sono inclusi in questa tipologia oltre ai viaggi di un solo giorno, anche i viaggi connessi alle attività sportive/artistiche o che prevedano esperienze didattico/ludiche e percorsi naturalistici.

I viaggi relativi a scambi internazionali offrono agli studenti l'occasione di un'immersione completa in un'altra lingua e cultura, con l'obiettivo di sviluppare competenze comunicative, linguistiche e di crescita personale e culturale.

I viaggi con finalità di orientamento rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, sono tutti i viaggi che nascono con l'obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di crescere attraverso esperienze concrete, che aiutino a scoprire le proprie attitudini, a sviluppare le proprie competenze e a prepararsi al futuro professionale e/o universitario.

Le visite guidate e/o uscite didattiche sono, invece da intendersi quelle che si effettuano nell'arco di una sola mattina o parte della giornata, che non prevedono l'incarico di agenzie di viaggio, ma che vengono gestite sia per il mezzo, che per eventuali ingressi a pagamento direttamente dall'istituzione scolastica e sono finalizzate a visite presso località d'interesse storico-artistico raggiungibili facilmente, aziende, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, etc.

Art. 3. Destinatari

1. Destinatari di tali attività sono tutti gli alunni della scuola a meno che non sia diversamente predisposto dai rispettivi consigli di classe o da specifici provvedimenti disciplinari. Tutti i partecipanti alle iniziative devono essere in possesso di un documento di identificazione in corso di validità, nonché, per i viaggi all'estero, valido per l'espatrio.
2. La partecipazione della classe deve essere, conformemente alla norma ministeriale, non inferiore ai 2/3 degli alunni; il Consiglio di Classe ha facoltà di deroga scendendo al 50% +1 con consenso del Dirigente per esigui casi e motivazioni particolarmente comprovate come, nel caso di visite a "strutture" di particolare rilevanza e/o partecipazione ad eventi di particolare importanza didattica approvati dal Collegio Docenti.
3. Per ragioni di sicurezza ed efficienza organizzativa, il numero massimo di classi partecipanti alla medesima "gita scolastica" potrà essere, di norma, limitato a 3 con la partecipazione di un cospicuo numero di alunni totali; fanno eccezione le attività di viaggio dove le partecipazioni e le attività sono per l'Intero Istituto.
4. La partecipazione alle iniziative di persone che non facciano parte del personale della scuola non è di norma consentita, fatta eccezione, nel caso di alunni diversamente abili, quando si renda opportuna e necessaria la partecipazione all'attività programmata di un genitore che, naturalmente, dovrà avvenire a proprie spese ed oneri, anche per la copertura assicurativa.
5. In casi eccezionali, è possibile riconoscere, secondo criteri preventivamente deliberati dal Consiglio d'Istituto, un sostegno economico per quegli studenti meritevoli che documentino di trovarsi in situazione familiare di disagio economico. Tale sostegno economico non può essere a carico della "dotazione economica ministeriale" e per il quale sarà creato un particolare fondo espresso nel capitolo 17.
6. Gli alunni che non partecipano alle visite guidate o al viaggio d'istruzione sono tenuti alla frequenza della scuola.

7. Per tutti gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 4. Destinazione, durata e periodi di effettuazione

Il Collegio Docenti, sulla scorta delle decisioni assunte in merito dai singoli Consigli di Classe, propone il periodo ritenuto più idoneo all'effettuazione dei viaggi d'istruzione ed il numero massimo di giornate che ogni classe può dedicare alle visite ed ai viaggi. Il Dirigente Scolastico, tenuto conto di quanto sopra e considerata l'opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, dispone sulla concreta attuazione delle singole iniziative nel rispetto dei sotto riportati criteri di massima:

1. Le classi prime e seconde potranno effettuare viaggi d'istruzione e visite guidate per un massimo, rispettivamente di 2 e 4 giorni consecutivi sul territorio nazionale o eccezionalmente all'estero, se opportunamente giustificate da valide ragioni didattiche.
2. Le classi terze, quarte e quinte potranno effettuare viaggi d'istruzione per un massimo di 6 giorni consecutivi, anche all'estero. In caso di particolari situazioni, quali esperienze di scuola/lavoro e/o stage professionalizzanti in Italia ed all'estero, il limite di cui sopra per le classi quarte e quinte potrà essere derogato dal dirigente scolastico.
3. Il termine entro il quale le attività di integrazione culturale a mezzo del viaggio d'istruzione è il 10 maggio (derogabile dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe) salvo per i viaggi connessi ad attività sportive, ambientali, naturalistiche e manifestazioni di particolare rilevanza culturale, formativa e professionalizzante o progetti approvati dal Collegio dei Docenti.
4. E' possibile prevedere mete estere preferibilmente facenti parte dell'U.E. e comunque in paesi dichiarati non a rischio dal Ministero degli Affari Esteri.
5. Per i viaggi all'estero, è consigliabile che almeno i docenti accompagnatori si registrino, prima del viaggio, al sito dell'unità di crisi della Farnesina "Dove siamo nel mondo" : <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html>.
6. La realizzazione del viaggio non deve interferire con il normale svolgimento delle attività didattiche, incluse quelle dedicate al recupero dei debiti formativi e delle prove INVALSI.
7. Eventuali uscite, viaggi, scambi e stage compresi quelli effettuati nel "PCTO" durante la sospensione delle attività didattiche vengono approvate dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF per la copertura assicurativa e svincolati dal calcolo del numero dei giorni.

Art. 5. Organi competenti

1. I viaggi sono rimessi all'autonomia decisionale e dispositiva degli organi di autogoverno della scuola, in particolare spetta al Consiglio d'Istituto determinare i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe, dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti.

2. Data la complessità del percorso organizzativo dei viaggi e delle visite guidate, i Consigli di classe eviteranno di progettare le iniziative in parola tra la seduta del mese di novembre e quella di maggio tenendo presente di non calendarizzare “uscite” nelle giornate in cui sono presenti impegni già previsti dal Piano annuale delle attività (ricevimenti, consigli, etc). Sono escluse le uscite didattiche in orario curricolare. Dovranno, inoltre, essere evitati i periodi che coincidono con le prove INVALSI.

Art. 6. Organizzazione delle iniziative

Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione, anche quelli a carattere ambientale, che prevedono almeno un pernottamento fuori sede:

1. I viaggi potranno svolgersi dal 15 gennaio al 10 maggio mentre i soggiorni linguistici e scambi di classe con l'estero dal 1 settembre al 10 di maggio
2. Il Dirigente scolastico potrà concedere deroghe in presenza di motivate esigenze.
3. La durata massima dei viaggi d'istruzione è di 6 giorni per il triennio e di 4 giorni per il biennio (secondo quanto meglio descritto al precedente articolo 4 comma 1)
4. La durata massima dei soggiorni linguistici e scambi di classe con l'estero è di 8 giorni.
5. Per ogni classe potranno essere svolte diverse tipologie di viaggio (es. viaggio di più giorni e uscita di un giorno) sempre mantenendo il numero massimo di giorni previsto per ogni classe.
6. Potranno essere realizzati solo nel caso in cui partecipino almeno i 2/3 degli alunni della classe.
7. **Al fine di contenere le spese delle famiglie** e garantire così una più ampia partecipazione da parte degli studenti, i Consigli di classe che hanno deliberato la realizzazione di uno scambio o di un soggiorno con corso di lingua per cui si prevede la partecipazione dell'intera classe, avranno cura di limitare la programmazione di viaggi d'istruzione, fermo restando la possibilità delle uscite di un giorno.
8. I viaggi di istruzione di durata superiore a un giorno, dovranno comprendere il trattamento di mezza pensione per disporre di una previsione di spesa realistica per le famiglie fin dalla fase della prenotazione.
9. Il Consiglio di classe, per motivi disciplinari, potrà decidere l'esclusione di singoli alunni dalla visita guidata o dal viaggio d'istruzione, dandone tempestiva comunicazione alla famiglia.
10. I viaggi d'istruzione con mezzo aereo potranno essere proposti entro i Consigli di classe di maggio dell'anno scolastico precedente, tutti gli altri potranno essere proposti entro i Consigli di classe previsti per il mese di novembre.
11. Al fine di contenere al massimo le spese per le famiglie degli studenti, il Legale Rappresentante utilizza interamente le quote versate dalle famiglie stesse. Si precisa che, se per un qualsivoglia motivo, lo studente non partecipi al viaggio, la famiglia rinuncia a richiedere le somme a titolo di rimborso sia al docente referente (di cui all'Art.10) che all'Istituto. Il docente referente del viaggio acquisirà detto impegno in forma scritta dalle famiglie degli studenti prima di effettuare la prenotazione.
12. I docenti che intendono organizzare visite o viaggi per classi diverse, ma con la medesima destinazione, sono invitati ad accorpare tra loro le classi interessate.
13. L'organizzazione è delegata all'insegnante proponente, il quale oltre a provvedere alla stesura del programma, dovrà anche occuparsi della compilazione di tutta la modulistica legata alle uscite, ai viaggi di istruzione, scambi e soggiorni allegata al presente

Regolamento. Lo stesso dovrà anche acquisire l'autorizzazione dei genitori degli alunni, anche maggiorenni, da consegnare alla segreteria e alla commissione viaggi insieme al resto della modulistica.

14. All'atto della consegna dell'autorizzazione da parte delle famiglie, ciascuno studente effettuerà il versamento di una quota pari al 50% della spesa totale, ma comunque non inferiore alla quota individuale complessiva per il mezzo utilizzato (pullman, treno, aereo). Potrà essere richiesta una quota in anticipo non rimborsabile nella misura non superiore al 10% della quota totale prevista. Tale quota dovrà essere versata al momento della proposta di viaggio da parte del docente proponente, che dovrà informare le famiglie del tetto di spesa massimo e pertanto della relativa quota di anticipo non rimborsabile. La segreteria contestualmente all'invio della richiesta di preventivo dell'agenzia avrà cura di creare l'evento di pagamento relativo al viaggio.
15. Entro il decimo giorno precedente quello di inizio del viaggio, dovrà essere effettuato il saldo alla segreteria dell'Istituto, tramite evento pago on line.
16. Nel caso in cui, lo studente non partecipi al viaggio per malattia, coloro che esercitano la potestà genitoriale, per richiedere un eventuale rimborso, dovranno tempestivamente presentare la documentazione medica alla scuola, che provvederà ad inoltrarla all'assicurazione. Nel caso in cui, per qualsivoglia altro motivo, lo studente non partecipi al viaggio, la quota versata non potrà essere restituita, a meno che non intervenga direttamente l'agenzia di viaggio.

Art. 7. Determinazione dei criteri di priorità

Si individua il seguente ordine per l'effettuazione dei viaggi:

1. Viaggi d'istruzione per le classi terminali
2. Scambi e soggiorni linguistici
3. Viaggi d'istruzione per le classi quarte
4. Viaggi d'istruzione per le classi terze
5. Viaggi d'istruzione per le classi seconde
6. Viaggi d'istruzione per le classi prime

Art. 8. Tetti di spesa

Il Consiglio d'Istituto delibera un tetto massimo di spesa per ciascun studente. La sottostante tabella indica i tetti di spesa, che potranno essere revisionati ogni anno dal Consiglio di istituto. I limiti indicati potranno essere derogati solo dal Dirigente Scolastico.

	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	6 giorni
ITALIA/ESTERO	130€	250€	350€	450€	550€	600€
SUPPL.AEREO	—	+50€	+50€	+50€	+50€	+50€

Il tetto massimo di spesa per i "Soggiorni con Corsi di lingua" è stabilito in € 1.500 a persona.

Art. 9. Accompagnatori

1. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, che deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni stessi, ma anche a tutela dei luoghi in cui si soggiorna, dei mezzi utilizzati per i trasporti, allo scopo di evitare atti che possano recare danno a persone e/o cose.
2. Nel caso di viaggio con una sola classe, è consigliabile che almeno uno degli accompagnatori debba appartenere allo stesso Consiglio di classe, in numero di un accompagnatore ogni quindici studenti e comunque non meno di due.
3. Nel caso di viaggi con classi abbinate è consigliabile la presenza di almeno un accompagnatore appartenente a ciascuna delle classi coinvolte e sarà necessario un accompagnatore ogni quindici studenti nella totalità del numero degli alunni delle classi coinvolte.
4. Al fine di garantire un corretto, adeguato e completo supporto a tutti gli studenti, soprattutto in eventuali situazioni che richiedano la tutela della loro privacy e persona, gli accompagnatori, ove possibile, dovranno essere scelti in modo da garantire la presenza sia di docenti uomini, che docenti donne, tenendo conto della composizione del gruppo partecipante al viaggio.
5. Per alunni con disabilità il consiglio di classe potrà deliberare la presenza non soltanto del docente di sostegno ma eventualmente anche di accompagnatori aggiuntivi e, se non fosse disponibile il docente di sostegno della classe, questo potrà essere sostituito con un altro docente di sostegno e/o altro docente del Consiglio di classe, a seconda dei casi. La suddetta organizzazione dovrà essere predisposta sempre nel pieno rispetto di quanto previsto nel PEI, che costituisce il principale e inderogabile documento di tutela dell'alunno con disabilità.
6. Ogni docente non potrà effettuare viaggi di istruzione e/o visite guidate e/o scambi con l'estero per un numero di giorni superiore a 14 (non vengono conteggiati i giorni festivi e il giorno libero dei docenti partecipanti). Sono esclusi dal computo il numero di giorni previsti per i viaggi con corsi di lingua, che non dovranno comunque superare un numero di giorni superiore a 8. Deroche a tale limite potranno essere concesse dal Dirigente scolastico anche per quanto concerne i viaggi relativi a scambi internazionali.
7. Dovrà altresì essere previsto un docente accompagnatore supplente (ogni tre effettivi), scelto anche al di fuori del Consiglio di classe.
8. In casi particolari e per documentate esigenze tra gli accompagnatori può essere inserito anche il personale ATA, previo contratto di vigilanza da stipularsi con il DS.
9. Per i viaggi all'estero è opportuno che almeno uno degli accompagnatori del gruppo possieda una buona conoscenza della lingua del paese da visitare o della lingua inglese.

Art. 10. Docente "Proponente" e "Referente"

Nei consigli di classe è individuato il cosiddetto "Docente Proponente" che avrà il compito di proporre al CdC il viaggio anche eventualmente in abbinamento con altre classi.

Per ciascun viaggio deve essere individuato un "Docente Referente" facente parte degli accompagnatori al quale, oltre che a predisporre le relative documentazioni necessarie, saranno affidati i seguenti compiti:

1. Durante la missione assume tutte le decisioni che si renderanno necessarie al buon esito dell'iniziativa.

2. Accerta che tutti gli studenti abbiano il documento di identità valido e, se richiesto, il documento sanitario.
3. Si assicura che i nominativi degli studenti presenti siano compresi negli elenchi ufficiali.
4. Verifica con l'autista l'integrità dei sedili e degli altri accessori del BUS e/o comunque del mezzo utilizzato, per quanto strettamente e visibilmente possibile constatare, non potendo avere competenze adeguate a valutare la meccanica del mezzo. Per permettere i controlli, verrà fornita al docente un modulo contenente una check-list.

Art. 11. Rimborso spese per i mezzi di trasporto - docenti

1. Sono rimborsabili soltanto gli spostamenti che si avvalgono di mezzi pubblici extraurbani (in linea generale: treni, bus non urbani, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei) e sono necessari i biglietti di viaggio in originale. È necessario dichiarare il costo dei titoli di viaggio che non lo riportino in modo esplicito, diversamente non sarà possibile determinare la somma da rimborsare.
2. Il biglietto deve essere in originale, convalidato per ogni viaggio tranne che per i treni ES (Eurostar). È consentito presentare il titolo di viaggio in formato digitale (quindi non convalidato fisicamente) presentando però relativa ricevuta di spesa.
3. Per gli spostamenti in treno sono rimborsabili solo le spese per viaggi in seconda classe. Non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il caso degli Intercity Plus/Eurostar).
4. Non è rimborsabile la spesa per il taxi, a meno che non lo si utilizzi per raggiungere una località/sede non collegata in alcun modo con mezzi pubblici o per documentate ed evidenti casi di impossibilità ad utilizzare i normali mezzi pubblici previsti (es. scioperi improvvisi, manifestazioni, disagi alle linee, incidenti stradali). Deve essere presentata la ricevuta, unitamente a una dichiarazione personale da allegare alla richiesta di rimborso, nella misura max di € 25,00.

Art. 12. Rimborso spese per i pasti in Italia - docenti

1. Non è dovuto alcun rimborso per i viaggi inferiori alle 8 ore.
2. Nel caso di viaggi di durata da 9 a 12 ore è ammessa a rimborso la spesa di un solo pasto nella misura massima di € 22,26 per il personale docente e di € 30,55 per il Dirigente Scolastico se viene esibita la fattura o la ricevuta fiscale con riferimento ad un pasto consumato nella stessa località dove si svolge la missione o nell'ambito dell'itinerario previsto (tratta prevista nel caso di spostamento con mezzo);
3. Per durata superiore a 12 ore è ammesso il rimborso di due pasti nel limite complessivo di € 44,26 per il personale docente e di € 61,10 per il Dirigente Scolastico sempre dietro esibizione delle fatture o ricevute fiscali (una per ogni pasto). In proposito si evidenzia che nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto (es. 1°pasto € 30,00 e 2°pasto € 14,26). Nel caso venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di € 22,26.
4. Nulla è dovuto nel caso di pensione completa.
5. Tutte le spese ammesse a rimborso saranno liquidate previa presentazione di una richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da ricevute fiscali o fatture in originale della spesa sostenuta. Tale documentazione deve riportare una dettagliata indicazione dei beni consumati, a meno che non rechi la dicitura "menù a prezzo fisso".

Presupposto per riscuotere l'ammontare delle spese anzidette è la consegna degli originali dei suddetti giustificativi di spesa (nota Min. Tesoro n° 137828 del 30.03.1982).

6. **Non sono rimborsabili le spese di vitto desumibili da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente a più persone**, parimenti i docenti presenteranno dichiarazione individuale e non cumulativa con altri colleghi.
7. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione, dei documenti in originale (fattura, ricevuta fiscale, scontrino) privi di alterazioni e tali da evidenziare le tipologie di spesa e il **riferimento alla persona titolare del diritto di rimborso**, ovvero tale documentazione deve riportare una dettagliata indicazione dei beni consumati, a meno che non rechi la dicitura "menù a prezzo fisso"; sono ammessi anche scontrini fiscali indicanti il nominativo di chi ha effettuato la spesa, (scontrino parlante es. indicazione del codice fiscale) a condizione che la stessa sia stata sostenuta nei luoghi e nel tempo di svolgimento della missione. Il codice fiscale sullo scontrino potrà essere apposto anche manualmente e contrassegnato però dalla firma e timbro dall'esercente.

Art. 13. Rimborso spese viaggio all'estero

1. Con D.M. 23 marzo 2011, il Ministero degli Affari Esteri di concerto con il MEF, ha decretato le nuove norme per il trattamento di missione all'estero (le diarie sono state infatti eliminate con D.L. 78/2010).
2. Tale decreto ha stabilito un limite di spesa per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione, distinto per aree geografiche e classi di personale. Il dettaglio è riportato nella tabella B allegata al decreto indicato.
3. In base a tale norma i docenti che partecipano ai viaggi di istruzione all'estero non hanno diritto ad alcun rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l'alloggio e il vitto sono a carico dell'amministrazione o di terzi (agenzia viaggi). Possono fare eccezione il giorno di partenza e il giorno di rientro fino all'attraversamento in uscita/in entrata, dei confini nazionali (secondo le disposizioni già trattate).
4. Le spese in valuta estera sono valutate in base al cambio del giorno in cui sono state sostenute o del giorno antecedente più prossimo.
5. Le spese di vitto sono rimborsabili secondo i limiti massimi giornalieri riportati nella tabella seguente e per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. Rispetto alla precedente normativa, non vi è più la distinzione fra "pasto singolo" e "pasto giornaliero", pertanto rimanendo comunque invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spesa presentabili per il vitto, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in tabella.
6. Sono ammesse a rimborso il trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti o per gli spostamenti in area urbana nel limite massimo di € 25,00 giornalieri e secondo le indicazioni dettagliate al precedente articolo 11 comma 4.

Tabella A (classificazione per area pesi esteri) - D.I. 132/2011

A	Grecia, Spagna, Malta, Bulgaria, Cipro, Portogallo, Romania, Ungheria
B	Finlandia, Irlanda, Islanda, Polonia, Spagna-Madrid

C	Albania, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Slovenia, Turchia
D	Belgio, Lussemburgo, Francia-Parigi; Gran Bretagna-Londra
E	Austria, Belgio-Bruxelles, USA
F	Germania, Paesi Bassi, USA-New York, USA-Washington
G	Austria-Vienna, Germania-Berlino, Germania-Bonn, Svizzera

Tabella B (limite pasti all'estero)

Area Geografica Esteri	Paesi	Classe 1 (dirigenti, prof. Universitari)	Classe 2 (tutto il rimanente personale, docenti)
A		€ 60,00	€ 40,00
B		€ 60,00	€ 40,00
C		€ 60,00	€ 45,00
D		€ 70,00	€ 60,00
E		€ 80,00	€ 65,00
F		€ 85,00	€ 70,00
G		€ 95,00	€ 75,00

Art. 14. Preferenze sulle tipologia di viaggio

Il docente proponente e in generale i consigli di classe che proporranno i viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali sono invitati a proporre mete turistiche che possano prevedere limitazioni dei costi, per esempio prediligendo la bassa stagione, le mete economiche, riducendo eventualmente il numero dei giorni di soggiorno e, nel caso di più giorni, prevedendo il trattamento di mezza pensione.

Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sul territorio è fatta raccomandazione di privilegiare l'utilizzo del trasporto ferroviario, qualora compatibile con la distanza e l'obiettivo didattico. In particolare le visite guidate di un giorno dovrebbero essere organizzate privilegiando sempre il mezzo ferroviario.

Art. 15. Modulistica

Il docente proponente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente la modulistica predisposta e a disposizione sui canali istituzionali. La modulistica dovrà essere debitamente compilata, prediligendo la compilazione in formato digitale, firmata e consegnata negli appositi spazi messi a disposizione nella sede centrale dell'istituto.

Art. 16. Fondo di inclusività per viaggi di istruzione ed erogazione spese

Al fine di garantire il pieno diritto alla partecipazione di tutti gli studenti alle attività di viaggio, alle uscite didattiche e ai corsi di lingua e ogni attività regolamentata dal presente

testo, viene istituito un Fondo destinato principalmente a sostenere gli studenti in condizioni economiche di svantaggio; tale condizione dovrà essere richiesta, documentata e valutata dagli organi competenti.

Il Fondo sarà annualmente alimentato attraverso la maggiorazione della quota di partecipazione di ogni singolo viaggio, sempre nel rispetto dei tetti di spesa, stabilita in misura variabile da un **minimo del 2%** a un **massimo del 5%** del costo complessivo del viaggio, definita in relazione alla tipologia di viaggio e alla durata dello stesso, secondo i seguenti criteri: viaggi della durata di 1-2-3 giorni 5%, viaggi della durata di 4-5-6 giorni 2%. (A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un esempio: costo del viaggio di un giorno 100 €, maggiorazione del 5%, quota totale pari a 105 €.)

Le risorse del Fondo dovranno pertanto essere utilizzate, mantenendo criteri di equità e trasparenza per:

a) sostenere parzialmente o totalmente la quota di partecipazione degli studenti individuati come economicamente bisognosi;
ed inoltre potranno essere impiegate, sempre mantenendo criteri di equità e trasparenza, per:

a) coprire spese documentate e strettamente connesse all'organizzazione, alla gestione e all'andamento del viaggio, al fine di garantire il corretto svolgimento dello stesso e nei limiti e con le modalità indicate dal presente regolamento;

b) costituire una riserva per imprevisti strettamente correlati ai viaggi, destinata a garantire il regolare svolgimento dell'attività nell'interesse della collettività scolastica.

L'accesso al Fondo, da parte degli studenti aventi diritto, sarà regolato nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Per usufruire del Fondo dovrà essere presentata idonea documentazione **ISEE**, che non dovrà essere superiore a **10.000€**.

La copertura del viaggio avverrà secondo la seguente ripartizione:

- ISEE fino a 5.000€: copertura totale
- ISEE da 5.001€ a 7.500€: copertura del 75%
- ISEE da 7.501€ a 10.000€: copertura del 50%

In caso di necessità di attribuzione di più sostegni e in caso di impossibilità di dare copertura a tutte le richieste, sarà data priorità prima agli studenti del triennio (nell'ordine classe V, IV, III) e poi a quelli del biennio (nell'ordine II, I) e verrà redatta apposita graduatoria sulla base dell'ISEE.

Il Consiglio di Istituto avrà il diritto di verificare periodicamente l'utilizzo del Fondo, nel rispetto delle normative vigenti e in coerenza con i principi di solidarietà e inclusione scolastica.

Alla fine di ogni anno scolastico, qualora vi sia disponibilità residua del fondo, lo stesso sarà mantenuto e costituirà partenza per l'anno successivo e non potrà essere utilizzato per altre finalità oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Infine, il fondo sarà alimentato anche da eventuali quote versate e non rimborsate, in caso di rinuncia al viaggio.

Normativa di riferimento:

- D.I. N°129/2018 e ss.mm.ii.v
- D.LGS N°36/23 e ss.mm.ii.
- D.I. 23/03/2011 e ss.mm.ii.
- D.L. 31.05.2010 n° 78 conv. L.122/2010 e ss.mm.ii.
- Legge 836/73 e ss.mm.ii.
- DPR 395/88 e ss.mm.ii.
- C.M. N°623/96; C.M.N° 181/97; C.M. N°291/92
- ACCORDO MIUR-FIAVET
- D. Dipartimentale N°68 rimborsi spese di missioni e ss.mm.ii.
- L.127/2025 e ss.mm.ii.
- nota ministeriale del 24 settembre 2025

APPENDICE A - VALUTAZIONE OPERATORE BUS

La sottoscritta _____, società di trasporti privata con sede legale in _____, via _____, p.i. _____ il quale rappresentante legale risulta essere il/la sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, c.f. _____

VISTO il Regolamento (CE) n. 561/2006;

VISTO il Vademecum ministeriale allegato alla Nota MIUR n. 674/2016;

VISTO il Decreto n. 75/2025, in attuazione dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA

di possedere i requisiti inderogabili necessari sotto indicati e di rendersi disponibile alle verifiche necessarie prima della partenza anche mediante l'intervento della P.S., che potrà effettuare controlli mirati nell'imminenza della partenza del mezzo.

REQUISITI GENERALI AZIENDA

	SÌ	NO
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, rilasciata ai sensi della Legge 218/2003 e in corso di validità.	(obbligatorio)	
Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la conformità del servizio alle norme del Codice della Strada e del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro	(obbligatorio)	
Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, firmato da entrambe le parti	(obbligatorio)	
Certificato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto), con indicazione di numero e data	(obbligatorio)	
Elenco dei conducenti con relative patenti categoria D o D1, CQC per trasporto persone, e dichiarazione del legale rappresentante	(obbligatorio)	

sull'idoneità psicofisica e sulla regolarità del rapporto di lavoro (art. 14 D.Lgs. 286/2005).		
Conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei	(obbligatorio)	
Autodichiarazione ARTT (Autorità per la Regolazione dei Trasporti) e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010.	(obbligatorio)	

REQUISITI DI IDONEITÀ E CONDOTTA DEL CONDUCENTE

	SÌ	NO
possesso da parte del conducente della patente di guida categoria D/D1	(obbligatorio)	
Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone (in corso di validità)	(obbligatorio)	
Attestazione del tipo di rapporto di lavoro tra conducente e ditta, in regola con la normativa INPS e INAIL	(obbligatorio)	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità	(obbligatorio)	
Dichiarazione di astinenza da assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), bevande alcoliche durante il viaggio, neppure in modica quantità	(obbligatorio)	
Dichiarazione di utilizzo di apparecchi radiotelefonici solo con uso di viva voce	(obbligatorio)	
Dichiarazione da parte del conducente circa il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruizione sulle pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale	(obbligatorio)	
Dichiarazione sulla velocità di guida da mantenere, adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e sempre entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km/h fuori del centro abitato e 100 km/h in autostrada	(obbligatorio)	

IDONEITÀ DEL VEICOLO

	SÌ	NO
Copia della carta di circolazione del mezzo con revisione annuale in regola (art. 80 C.d.S.).	(obbligatorio)	
Revisione Annuale	(obbligatorio)	
Certificazione della presenza e regolare funzionamento del cronotachigrafo digitale (Regolamento UE 561/2006).	(obbligatorio)	
Certificato assicurativo RCA in corso di validità e riferito specificamente al mezzo utilizzato, con massimali conformi ai minimi previsti dalla legge.	(obbligatorio)	
Dichiarazione sui dispositivi di equipaggiamento: usura dei pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori	(obbligatorio)	
Sistema di frenata assistita e dispositivi di controllo elettronico della stabilità (ESP)	(obbligatorio)	
dotazione di estintori	(obbligatorio)	
dotazione dei "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h	(obbligatorio)	
dotazione di accessori per passeggeri con disabilità (piattaforme elevatrici, ancoraggi)	(obbligatorio)	
Manutenzione documentata e tracciabile, con firma del responsabile tecnico dell'officina autorizzata.	(obbligatorio)	
Sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza per passeggeri	(obbligatorio)	
Kit pronto soccorso	(obbligatorio)	

REQUISITI DI CARATTERE AGGIUNTIVO

(da compilare in caso di procedura negoziata con comparazione di operatori economici e valutazione per offerta economica più vantaggiosa)

	SÌ	NO
Bagno interno		
Esperienza pregressa con istituzioni scolastiche		
Aria condizionata		
sedili reclinabili e poggiatesta		
prese USB o prese elettriche		
wi-fi a bordo		
frigorifero o mini-bar		
distributore di acqua		
macchina del caffè o distributore snack		
luci di cortesia individuali		
secondo autista (obbligatorio a seconda dei casi)		
Assistenza stradale e sostituzione immediata del mezzo in caso di guasto		
Pedana per disabili		
spazio riservato per carrozzine		
Ampio Bagagliaio inferiore		
Cappelliere capienti e sicure		

1 pt. per requisito

APPENDICE B - Requisiti ditta di trasporto con conducente e documentazione obbligatoria - Documento da allegare a richiesta di preventivo

VISTO il Decreto n. 75 del 2025, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di sicurezza dei trasporti scolastici e affidamento dei servizi di noleggio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 561/2006;

VISTO il Vademecum ministeriale allegato alla Nota MIUR n. 674/2016;

CONSIDERATO che le scuole sono chiamate a garantire livelli ancora più elevati di tutela, trasparenza e verifica tecnica nella fase di organizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche;

CONSIDERATO che Il nuovo Decreto n. 75/2025, in attuazione dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, ha rafforzato gli obblighi delle scuole in materia di verifica preventiva dell'idoneità dei conducenti e della regolarità contrattuale delle ditte di trasporto;

Prima della stipula del contratto, la ditta di trasporto deve fornire la seguente documentazione, aggiornata ai requisiti 2025:

- 1) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, rilasciata ai sensi della Legge 218/2003 e in corso di validità.
- 2) Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la conformità del servizio alle norme del Codice della Strada e del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
- 3) Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, firmato da entrambe le parti.
- 4) Certificato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto), con indicazione di numero e data.
- 5) Elenco dei conducenti con relative patenti categoria D o D1, CQC per trasporto persone, e dichiarazione del legale rappresentante sull'idoneità psicofisica e sulla regolarità del rapporto di lavoro (art. 14 D.Lgs. 286/2005).
- 6) Copia della carta di circolazione del mezzo con revisione annuale in regola (art. 80 C.d.S.).
- 7) Certificazione della presenza e regolare funzionamento del cronotachigrafo digitale (Regolamento UE 561/2006).
- 8) Certificato assicurativo RCA in corso di validità e riferito specificamente al mezzo utilizzato, con massimali conformi ai minimi previsti dalla legge.
- 9) Dichiarazione di rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, con impegno alla tracciabilità delle pause e delle turnazioni.
- 10) Attestazione del tipo di rapporto di lavoro tra conducente e ditta, in regola con la normativa INPS e INAIL.
- 11) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- 12) Autodichiarazione ARTT (Autorità per la Regolazione dei Trasporti) e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010.
- 13) Certificazione di conformità del mezzo ai requisiti di sicurezza del Decreto 75/2025, comprendente:

- I. Documentazione attestante la presenza del sistema di frenata assistita e dei dispositivi di controllo elettronico della stabilità (ESP);
- II. Documentazione attestante la presenza della dotazione di accessori per passeggeri con disabilità (piattaforme elevatrici, ancoraggi);
- III. Documentazione attestante la presenza di avvenuta manutenzione (manutenzione documentata e tracciabile), con firma del responsabile tecnico dell'officina autorizzata.

Ogni autobus deve essere dotato di:

- dichiarazione sostitutiva di conformità e manutenzione periodica da parte della ditta di trasporto, come previsto dal Decreto n. 75/2025;
- revisione annuale del mezzo, con esito regolare, questa deve essere riportata sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 14 del Codice della Strada;
- usura e pressione dei pneumatici revisionata e conforme alla normativa/carta di circolazione del veicolo;
- efficienza dei sistemi di illuminazione, visibilità e segnalazione;
- rispetto della normativa tachigrafica con a bordo la documentazione elettronica dei tempi di guida;
- rispetto delle ore di guida e delle pause giornaliere e settimanali per i conducenti, previste dalla normativa;
- almeno un estintore a schiuma da 5 litri o a CO₂ da 2 kg per mezzi fino a 30 posti, e di due estintori per mezzi con capienza superiore (art. 72, comma 6 C.d.S. e D.M. 18 aprile 1977);
- cartelli o pittogrammi indicanti le velocità massime consentite (80 km/h e 100 km/h);
- carta di circolazione recante il numero massimo di passeggeri trasportabili (art. 169, comma 3 C.d.S.);
- kit pronto soccorso.

La mancanza di tali adempimenti comporta l'annullamento dell'affidamento.

Si intendono esclusi da queste richieste i soli mezzi di trasporto pubblici: treno, aereo, autobus di linea.